



COMUNE DI PRATIGLIONE Provincia di TORINO

Via Roma 1 – Pratiglione 10080 (TO) P.IVA 01871460018

☎ 0124/7184 – Fax 0124/77886 ✉ mail: info@comune.pratiglione.to.it

posta elettronica certificata: pratiglione@cert.ruparpiemonte.it sito internet: www.comune.pratiglione.to.it

DECRETO SINDACALE N. 4 DEL 26.03.2020

**OGGETTO: SMART WORKING QUALE MISURA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI
ESSENZIALI E INDEFFERIBILI**

IL SINDACO

Visti:

- il D.L 23 febbraio 2020, n.6;
- il D.P.C.M 23 febbraio 2020;
- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020;
- il D.P.C.M. 4 Marzo 2020;
- il D.P.C.M. 8 Marzo 2020;
- il D.P.C.M. 9 Marzo 2020;
- il D.P.C.M. 11 Marzo 2020;
- il D.P.C.M. 22 Marzo 2020;
- le direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 e n. 2;

Visto l'art. 87 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 che, per la parte qui di interesse, così recita:

“Art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile e' la modalita' ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attivita' che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile puo' essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilita' del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

CONSIDERATO pertanto che il lavoro agile costituisce attualmente, EX LEGE, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa comunale, naturalmente fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019;

CONSULTATO ed edotto a riguardo tutto il personale dipendente;

RILEVATO CHE il decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 34 del 21 marzo 2020, ha disposto, tra l'altro, al punto 6 la sospensione, d'intesa con le Associazioni degli enti locali, dell'attività dei pubblici uffici regionali, provinciali e comunali, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili come individuati dall'autorità competente, d'intesa con il Prefetto;

RILEVATA pertanto la necessità di individuare i servizi essenziali e indifferibili di cui sopra;

PRESO ATTO della nota pervenuta dalla Prefettura di Torino del 24 marzo 2020, prot. 2020-003129/3 AREA II, con cui l'Ufficio Territoriale di Governo comunica che la pubblicazione del presente provvedimento di macro-organizzazione del Comune, con allegata la scheda di rilevazione dei servizi essenziali e indifferibili, assolve agli oneri di pubblicità e comunicazione, ai fini dell'intesa di cui al provvedimento del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21 marzo 2020 di cui sopra;

CONSIDERATO CHE l'organizzazione del lavoro deve tener conto dei seguenti principi:

- rivedere le attività indifferibili da rendere in presenza alla luce della sospensione e/o del rinvio dei termini previsti in più disposizioni del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (canoni, tributi, materia contabile, materia giudiziaria, ecc.), della proroga di validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati e, più in generale, del confermato e rafforzato intendimento del legislatore di ridurre l'attività in presenza dei dipendenti;
- ridurre la presenza del personale non impegnato nello svolgimento di attività indifferibili, né utilizzato in lavoro agile e organizzare i servizi e le attività da rendere in presenza, in considerazione di quanto previsto dalle disposizioni normative intervenute e, in particolare, da ultimo, dall'art. 87, comma 3, del D.L. n. 18 del 20 marzo 2020;
- tener conto, nell'organizzazione del lavoro, anche delle modifiche apportate ad alcuni istituti giuslavoristici, quali i permessi della legge 104/92 e i congedi per i genitori;

LIMITATAMENTE al periodo di emergenza sanitaria, per ora fissato fino alla data del 3 aprile 2020, e comunque sin d'ora prorogato se e nella misura in cui le opportune previsioni di legge interverranno in merito;

VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000;

VISTO il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso il Sindaco DECRETA

di PRENDERE ATTO

del fatto che, in virtù dell'intervenuto art. 87 DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, il lavoro agile e' diventata la modalita' ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa di tutte le pubbliche amministrazioni comunali, pertanto anche del Comune di PRATIGLIONE

di INDIVIDUARE

così i servizi essenziali e indifferibili che giustificano la straordinaria presenza del personale dipendente in ufficio, come da scheda allegata:

- *raccolta delle registrazioni di nascita e di morte;*
- *autorizzazioni di polizia mortuaria e disposizioni anticipate di trattamento;*
- *manutenzione dei cimiteri e servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;*
- *attività urgenti verso le imprese;*
- *servizi di assistenza, anche domiciliare, per assicurare la tutela a persone fragili e/o non autosufficienti o comunque affidate a strutture a carattere residenziale;*
- *presidio minimo necessario a tutela di minori, anziani, disabili, famiglie fragili, marginalità estreme e tutelati;*
- *strutture e servizi per persone senza dimora e per famiglie povere, anche con mense e/o distribuzione di beni di prima necessità;*
- *servizi residenziali per minori e per migranti e accoglienza di persone e famiglie in emergenza abitativa;*
- *farmacie comunali;*
- *servizio attinente ai mattatoi;*
- *servizio attinente ai magazzini generali, limitatamente alla conservazione e allo svincolo dei beni deteriorabili;*
- *manutenzione della rete stradale ivi compreso lo sgombero delle nevi, idrica, fognaria e di depurazione, nonché illuminazione pubblica;*
- *servizio cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti, nonché misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;*
- *fornitura di acqua, luce, gas;*
- *servizio attinente ai giardini zoologici e fattorie, limitatamente all'intervento igienico sanitario e di vitto per gli animali e alla custodia degli stessi;*
- *servizio di polizia municipale;*
- *servizio di protezione civile o altri servizi per la gestione dell'emergenza;*
- *servizio messi, notifiche e affissioni;*
- *servizio attinente alle carceri mandamentali;*
- *attività in gestione diretta di gestione del ciclo integrato dei rifiuti;*
- *servizi di trasporto erogati in gestione diretta di supporto ad altri servizi comunali riconosciuti tra quelli essenziali;*
- *servizi concernenti l'istruzione pubblica limitatamente alla gestione degli edifici scolastici in costanza di sospensione dei servizi;*
- *interventi urgenti manutenzione e gestione sedi che erogano servizi essenziali;*
- *ordinaria tutela e vigilanza dei beni culturali di proprietà dell'amministrazione;*
- *centralino e protocollo;*
- *delibere, avvocatura, segreteria organi;*
- *assistenza alle postazioni di lavoro in sede e in remoto;*
- *limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi, all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali per le scadenze di legge;*
- *economato, ragioneria e servizi strumentali all'acquisizione di beni o servizi di prima necessità;*

di AUTORIZZARE

i dipendenti, sotto la loro esclusiva responsabilità, a trasferire dalla sede comunale presso la propria abitazione tutti gli atti e il materiale che ritengano utile allo svolgimento dell'attività lavorativa, con obbligo di conservazione, non divulgazione e restituzione degli stessi alla cessazione del periodo emergenziale;

Quanto sopra limitatamente al periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 attualmente individuato al 3.4.2020, salvo proroghe;

Ai fini dell'intesa di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 34 del 21 marzo 2020 e della comunicazione ai dipendenti, al Segretario Comunale, alle Posizioni Organizzative, alle RSU, alle OO.SS. territoriali e alla cittadinanza il presente atto è pubblicato all'albo on line e nella sezione di Amministrazione Trasparente.

Pratiglione, 26.3.2020



IL SINDACO
TRUCANO Giovanni Domenico